



Comune di Santa Maria della Versa
(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184

Telefono n.: 0385/278011 - 278220 - 798343 Fax n. 0385/79622

C.A.P. 27047

UFFICIO AMMINISTRATIVO

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO
SCOPERTO COMUNALE SITO IN VIA MORAVIA**

Composto di N. 19 pagine

Santa Maria della Versa, 03.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ANNAMARIA GHEZZI

SEZIONE I – ELEMENTI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente capitolato, il Comune di Santa Maria della Versa regola l'affidamento della gestione e della manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio comunale scoperto, delle aree e dei locali annessi (spogliatoi, bar, pertinenze ecc.).

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione le strutture complete e tutti gli impianti tecnologici il cui funzionamento sarà a carico del concessionario.

Tutte le strutture saranno messe a disposizione nello stato di fatto in cui si trovano.

Il concessionario potrà proporre al Comune eventuali migliorie non comprese nelle spese di manutenzione degli impianti in gestione; tali interventi potranno essere realizzati previa approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le attività richieste dal presente capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto natatorio diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica di destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla stagione estiva 2018 (presumibilmente 01.06.2018) e scadenza il 30.09.2020.

Sussistendone i presupposti di legge, è possibile procedere alla proroga tecnica del contratto, nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara. E' escluso il rinnovo tacito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà - qualora ricorrano le condizioni di legge e sia ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune stesso - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, la ripetizione di servizi analoghi a quello in concessione per un ulteriore triennio.

ART. 3 – CANONE

A favore del concessionario è fissato un canone annuo fisso come risultante da offerta in sede di gara, proposto a rialzo sul canone minimo stimato.

Il canone di concessione sarà corrisposto in un'unica rata, successivamente alla stipula del contratto di concessione, da versare entro il 30 settembre di ciascun anno.

In caso di ritardo nel pagamento del canone alla scadenza fissata, sarà applicata una penale di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine inutilmente, il Comune potrà disporre l'incameramento della cauzione definitiva presentata per l'importo del canone non versato e degli interessi maturati.

Il ritardo nel pagamento del canone di oltre 90 giorni per più di tre volte nel corso della concessione, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'importo del canone determinato in seguito all'espletamento della procedura di affidamento sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT.

ART. 4 – VERBALE DI CONSEGNA E INVENTARIO DEI BENI

L'impianto e le attrezzature relative vengono consegnati al concessionario funzionanti e nello stato di fatto in cui si trovano. Nessuna modifica o sostituzione potrà essere apportata dal concessionario, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione

comunale. All'atto della consegna sarà redatto in contraddittorio un verbale di ricognizione di tutti i beni che costituiscono gli impianti o pertinenze degli stessi.

In tale verbale devono essere ricomprese le eventuali osservazioni del concessionario circa le caratteristiche dell'impianto e la sua efficienza.

Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni all'impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante il rapporto di concessione. L'aggiornamento del verbale, da effettuarsi in contraddittorio, potrà essere fatto a cadenza annuale.

ART. 5 - TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione, in caso di decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto Concessorio, il Concessionario dovrà restituire gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni come neppure a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo.

Sarà a carico del Concessionario la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati annualmente, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione salvo che il Comune non richieda l'integrale risarcimento anche ricorrendo all'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione e possesso dell'immobile, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell'immobile le proprie ragioni avanti l'Autorità competente in base al presente capitolato.

ART. 6 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, oggetto del presente capitolato, non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune fatti salvi eventuali scioperi od altri eventi di forza maggiore. Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, il Comune potrà sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio, salvo rivalsa per la rifusione dei danni e applicazioni delle penali di cui all'art. 35.

ART. 7- DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub - concessione, a qualsiasi titolo, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto.

E' data al concessionario la possibilità di avvalersi di terzi (subappalto) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio di cui all'art. 24 e di servizi complementari (ad es. pulizie).

In caso di subappalto, si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei confronti del comune, la responsabilità per la gestione del centro natatorio rimane a carico del concessionario. Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del subappaltatore sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il concessionario dovrà mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali. Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire la documentazione riguardante le attività subappaltate.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario, dovrà esserne data comunicazione preventiva al Comune.

SEZIONE II – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 - USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà destinare l'impianto per gli usi consentiti come risulta dal verbale di Consistenza dell'impianto sportivo di cui all'art 4 e dalla planimetria allegata sub "A" al presente Capitolato.

In caso di necessità ed urgenza, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rientrare nella piena disponibilità dell'impianto per il tempo necessario, in deroga alla Concessione, previo accordo con il Concessionario sull'entità dell'eventuale danno economico da rifondere e/o compensare considerati anche i diritti di terzi.

ART. 9 – CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI

La gestione deve offrire una risposta ottimale alle esigenze di pratica sportiva, attività agonistica, attività motoria e di mantenimento del benessere psicofisico, coniugando queste valenze con condizioni economiche che garantiscano i criteri di economicità della gestione. Il Concessionario deve assicurare continuità nello svolgimento di un servizio di rilevanza pubblica e sociale attraverso una gestione improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Concessionario dovrà favorire la diffusione della pratica e la partecipazione alle attività sportive da parte di tutte le categorie di cittadini.

La gestione dell'impianto deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse: particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze comunali o di altre autorità competenti nelle materie in oggetto.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'Impianto nel rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate.

Ogni incombenza, obbligo, onere relativo all'organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario; il Comune, in relazione ai propri scopi istituzionali finalizzati alla promozione della pratica sportiva, potrà discrezionalmente decidere in alcune situazioni di supportare il Concessionario nell'organizzazione e/o promozione di alcune attività, intervenendo a vario titolo con proprie risorse economiche o strumentali.

A salvaguardia dell'osservanza di quanto sopra, ed in generale dei livelli di servizio richiesti, il Concessionario è tenuto a designare la persona che assumerà l'incarico di Responsabile del complesso natatorio, quale responsabile unico nei confronti del Comune.

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta conduzione degli impianti attraverso l'effettuazione delle seguenti prestazioni minime:

A) PERSONALE IMPIEGATO

Il personale deve essere in numero adeguato ai servizi da prestare e deve possedere i requisiti professionali previsti dalla legge.

Il concessionario dovrà garantire l'impiego d'assistenti bagnanti nel numero e con l'abilitazione prevista dalla normativa vigente.

I corsi di nuoto e altri corsi di promozione sportiva dovranno essere tenuti da personale qualificato.

Il concessionario dovrà affidare la conduzione degli impianti tecnologici delle piscine e degli impianti di riscaldamento a personale qualificato od avvalersi della consulenza di ditte specializzate nel settore. Per la manutenzione del verde dovrà avvalersi di personale qualificato o munito d'adeguata esperienza.

Il rapporto di lavoro con il personale impiegato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali e le norme che regolano la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Il concessionario assume anche tutti gli obblighi previsti dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, in merito alla prevenzione incendi.

Il concessionario dovrà segnalare al Comune prima dell'avvio delle attività:

- Il nominativo del responsabile della piscina, il quale dovrà garantire la reperibilità;
- I nominativi degli assistenti bagnanti, per i quali dovrà fornire prova d'abilitazione professionale;
- I nominativi degli istruttori dei corsi, per i quali dovrà fornire prova d'abilitazione professionale;
- Il nominativo del responsabile della conduzione degli impianti tecnologici oppure la denominazione della ditta specializzata di consulenza, indicandone la relativa professionalità;

Il concessionario si impegna a segnalare al Comune ogni successiva variazione.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

B) GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione di tutti gli impianti tecnologici.

Il concessionario dovrà effettuare, con particolare cura, la manutenzione degli impianti idrici della piscina (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori, sfiatatoi, ecc.).

In particolare a fine stagione, il concessionario dovrà chiudere tutte le saracinesche in modo da isolare le vasche dall'impianto di filtrazione, smontare le pompe ed alloggiarle nel locale magazzino, mantenere le piscine piene d'acqua fino all'apertura estiva, svuotare completamente tutto l'impianto di trattamento acqua (filtri, tubazioni) all'interno del locale ed immettere l'acqua scaricata nell'apposito pozzetto collegato con la fognatura comunale.

C) TRATTAMENTO DELLE ACQUE DELLA PISCINA

Il concessionario dovrà garantire, anche attraverso controlli analitici eseguiti a propria cura e spesa, che le acque delle piscine abbiano costantemente le caratteristiche conformi alla legge ed i requisiti minimi per la balneazione.

Per il trattamento delle acque dovranno essere utilizzati prodotti a base di cloro, flocculanti, dealganti e correttivi del pH nel rispetto delle normative vigenti.

D) MANUTENZIONE VERDE

Il concessionario dovrà garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi comprendente il taglio dell'erba, manutenzione delle siepi, degli alberi, dell'area verde sopra la piscina area pic nic.

ART. 10 - ATTIVITA' SPORTIVA

Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività secondo il "piano gestionale e di utilizzo" presentato in sede d'offerta.

Il programma delle attività natatorie che saranno programmate nell'impianto dovrà indicare per ciascuna attività i soggetti a cui è rivolta, la tipologia, gli orari, gli spazi acqua impiegati.

Il concessionario di concerto con l'amministrazione comunale dovrà organizzare corsi di nuoto a livello giovanile al fine di perseguire fra l'altro, gli scopi sociali per cui l'impianto è stato costruito.

Il concessionario si impegna, altresì, a dare attuazione a tutte le iniziative che l'amministrazione comunale riterrà di assumere per favorire ed incrementare l'utilizzazione del servizio da parte della collettività.

ART. 11 - APERTURA DEGLI IMPIANTI

L'orario dell'apertura minima giornaliera della piscina è fissato dalle ore 10,00 alle ore 19,00 senza interruzioni.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto natatorio garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri del servizio pubblico. L'articolazione del calendario e dell'orario dovrà avvenire in coerenza con quanto offerto nel piano di gestione presentato in sede di offerta e qualsiasi eventuale variazione dovrà preventivamente essere concordata con l'amministrazione comunale.

Dovranno essere visibili al pubblico l'orario di funzionamento giornaliero, feriale e festivo.

Del calendario dovrà essere data comunicazione al Comune.

E' fatto obbligo al concessionario di richiedere specifica autorizzazione per eventuali aperture serali all'Amministrazione.

ART. 12 – TARIFFE

Le tariffe praticabili dal concessionario saranno quelle stabilite nella delibera di Giunta Comunale n. 51 del 27.05.2016, come da allegato B al presente capitolato, con le eventuali migliorie proposte nell'offerta in sede di gara.

Le tariffe stabilite:

1. sono intese come massimo applicabile, fatte salve eventuali riduzioni/promozioni proposte in sede di gara. Il concessionario si impegna pertanto a praticare le tariffe come proposte nell'offerta presentata in sede di gara. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle così determinatesi, comporterà l'immediata risoluzione del contratto;
2. la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e la riscossione è ad esclusivo carico e rischio del concessionario stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune; della riscossione deve essere tenuta adeguata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo;
3. sono comprensive degli oneri, imposte e tasse stabilite dalla normativa vigente in materia nonché dell'accesso e la fruizione dell'impianto o area di attività assegnato, dei servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici, docce), delle spese per i servizi (illuminazione, riscaldamento, ecc.) e dell'eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista;
4. sono applicate previa esposizione al pubblico mediante apposito cartello, con indicazione delle riduzioni tariffarie;

5. non possono essere modificate in assenza di espressa autorizzazione del Comune. All'interno di tali valori il concessionario può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie, preventivamente comunicate al Comune, tese a incentivare l'utilizzo degli impianti, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza. Le tariffe come sopra determinate hanno validità per l'intera stagione estiva e non possono essere variate nel corso della stessa.

A partire dal secondo anno di gestione (stagione estiva 2019) le tariffe potranno essere revisionate, solo ed esclusivamente, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del concessionario al Comune. A tal fine, il concessionario, unitamente alla relazione da presentare entro il 30 novembre, deve consegnare il piano tariffario per l'anno successivo, motivando adeguatamente le eventuali modifiche che intende apportare. Il nuovo piano tariffario dovrà essere approvato formalmente dal Comune prima della sua applicazione.

Le tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal concessionario devono essere preventivamente comunicate al Comune e potranno essere applicate solo successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Nel corso della gestione il concessionario e l'amministrazione comunale potranno concordare l'introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che risultino poco frequentate.

ART. 13 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il concessionario s'impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto di cui al presente atto.

Il Concessionario dovrà predisporre il Regolamento per il corretto utilizzo dell'impianto.

Il Regolamento dovrà essere preventivamente comunicato al Comune ed essere affisso nella bacheca all'interno della struttura e in altri posti ben visibili ai frequentatori.

SEZIONE III – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 14 – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'Impianto.

L'appaltatore garantirà a sue spese:

- Programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva compresa l'attività didattica, non agonistica e agonistica, la promozione dell'impianto e dell'attività natatoria;
- Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
- Gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato e delle normative vigenti;
- Trattamento delle acque;
- Pulizia giornaliera dell'intero complesso dato in gestione, compreso l'acquisto del materiale necessario;
- Il pagamento delle forniture d'acqua, compresa quella di primo riempimento, gas ed energia elettrica; i relativi contatori dovranno essere intestati al concessionario a sua cura e spesa;
- I materiali ed i mezzi necessari per eseguire le manutenzioni previste dal presente capitolato;
- L'installazione delle utenze telefoniche ed il pagamento delle relative bollette;
- L'acquisto del materiale di cancelleria;

- I materiali di consumo necessari per il trattamento di depurazione, deferrizzazione e disinfezione dell'acqua delle vasche;
- I materiali di consumo e la sostituzione di parti degli impianti di filtrazione, depurazione e pompaggio dell'acqua, se conseguenza di rotture o avarie causate da negligenze del concessionario;
- L'ordinaria manutenzione di tutte le strutture, compresi gli impianti elettrici e d'erogazione, filtrazione, depurazione e pompaggio dell'acqua, con le modalità stabilite dal Comune;
- I concimi e le attrezzature necessarie per la manutenzione del verde;
- Il personale per lo svolgimento di tutte le attività di gestione;
- Tutti gli altri oneri relativi alla manutenzione e vigilanza delle piscine, previsti dalle normative vigenti in materia.
- Le riparazioni straordinarie determinate da inadempienza od imperizia dell'appaltatore, debitamente accertate dall'ufficio tecnico comunale.

Inoltre il Concessionario dovrà provvedere:

- a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per la gestione in oggetto e dei servizi annessi (comprese le manifestazioni sportive);
- a tenere le scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi;
- al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
- ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva;
- a rispettare la disciplina degli aspetti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dalla normativa di settore.

ART. 15 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

L'impianto natatorio nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dal Regolamento d'igiene locale relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale o provinciale o comunale durante la concessione.

Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell'ASL, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

Eventuali adeguamenti che si rendano necessari a seguito l'entrata in vigore di norme sopravvenute sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o contingenti le varie attività.

ART. 16 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998 e ss.mm.ii., deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96 e ss.mm.ii.. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Settore Tecnico con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario:

- è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
- è garante del corretto uso dell'Impianto da parte degli utenti ed è tenuto, pertanto, a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'Impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.

Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente capitolato, alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell'utenza con particolare riferimento ai bambini consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente.

ART. 18 - PERSONALE – ONERI

Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto funzionamento della struttura sono a carico completo del Concessionario che risponderà anche dell'opera dell'eventuale personale volontario.

Il personale non volontario utilizzato, subordinato o parasubordinato, deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti ed ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali ed assistenziali ed alle tutele assicurative, verso le quali il Concessionario si assume ogni responsabilità: in nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra il Comune ed il personale suddetto.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di cessazione anticipata della concessione.

SEZIONE IV – OBBLIGHI MANUTENTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 19 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico alla manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli arredi e delle aree libere di propria pertinenza.

In particolare dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- Provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli immobili, impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature con proprie risorse, prodotti di consumo e personale;
- Effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con proprie risorse, prodotti di consumo e personale;
- Effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in esercizio ed in stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi vigilanza dell'impianto stesso (A.S.L. – VV.FF. Autorità di P.S.);
- Realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comune finalizzati al miglior funzionamento dell'impianto, nonché al perseguimento del pubblico interesse purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili e impianti;
- Provvedere interamente alla conduzione, esercizio, pulizia e manutenzione impianti di filtrazione, circolazione e trattamento acque;
- Provvedere interamente alla conduzione e manutenzione impianti tecnologici;
- Provvedere interamente alla pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- Provvedere interamente alla cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- Provvedere interamente alla cura e manutenzione dell'impianto elettrico con verifica periodica dell'impianto di messa a terra, e degli apparecchi "salvavita" e delle prove funzionali delle luci di emergenza e dei soccorritori di energia elettrica;
- Provvedere interamente alla cura e manutenzione dell'impianto idrico-sanitario.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Si indicano, in particolare:

- Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati comprese tutte le opere necessarie ad integrarli;

- Riparazione e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al concessionario;
- Manutenzione, riparazione e sostituzione di recinzioni;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni di componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese di intonaci e rivestimenti;
- Riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento) di infissi e serramenti interni ed esterni;
- Cambio di lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie, con particolare attenzione alle canalizzazioni sul tetto piano;
- Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzione, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne degli immobili;
- Manutenzione delle coperture piane o a falde e delle lattonerie;
- Pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- Manutenzione del verde laddove è presente (tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi, ecc.);
- Manutenzione impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc...);
- Controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
- Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- Controllo degli apparecchi illuminanti esterni e delle relative guarnizioni di tenuta.

Le operazioni indicate nel presente articolo sono da intendersi elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controllo periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, anche in riferimento ai programmi di manutenzione specifica prevista dalle condizioni di uso e manutenzione prevista per ogni singolo impianto e sua componente.

La programmazione e la periodicità degli interventi deve garantire in ogni momento la perfetta efficienza e funzionalità degli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

Qualora il Concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria necessari, il Comune provvederà a diffidarlo all'esecuzione degli stessi assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Comune, a seconda della gravità dell'inadempimento, potrà:

- a) applicare una sanzione da € 100,00 a € 500,00, nella misura che sarà determinata dal Dirigente del Servizio Tecnico in ragione della gravità ed entità dell'inadempimento, che verrà introitata anche mediante incameramento della cauzione definitiva;
- b) procedere direttamente d'ufficio in danno al Concessionario, a valere sulla cauzione definitiva.

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi manutentivi e di pulizia il Concessionario potrà essere dichiarato decaduto.

ART. 20 - ATTREZZATURE ED ARREDI

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Il Concessionario, al termine della concessione, potrà asportare le attrezzature, gli arredi mobili e quanto possa essere tolto senza alcun danno all'immobile. Il Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti e qualsiasi altro elemento di carattere strutturale.

ART. 21 - MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioria indicati in sede di offerta tecnica, pena la revoca della Concessione, nel rispetto della tempistica indicata.

Qualora il concessionario volesse apportare ulteriori migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Le migliorie e le trasformazioni apportate all'immobile sono immediatamente acquisite al patrimonio del Comune e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consegna di cui all'art. 4.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, agibilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 22 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE AGIBILITÀ, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

Per ogni intervento che il Concessionario dovesse effettuare sugli edifici o sugli impianti del complesso natatorio, sia in relazione a quanto previsto all'art. 21 che in qualsiasi altro intervento che il Concessionario volesse attuare sull'impianto è obbligatorio procedere all'aggiornamento di Agibilità, sia edilizie che ai fini del pubblico spettacolo, omologazioni, certificazioni di prevenzione incendi, nonché ogni altra certificazione resa obbligatoria dalla legge, in ragione delle diverse tipologie di intervento.

SEZIONE V – DIRITTI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

ART. 23 - PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al concessionario le relative tariffe come da prezziario esposto e approvato dal Comune.

Al concessionario spettano inoltre i proventi derivanti da:

- a) introito dell'eventuale servizio di ristoro e merchandising interno all'impianto come previsto al successivo articolo 24;
- b) introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo 25;
- c) centri estivi e/o manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve darsi comunicazione preventiva al Comune al fine della relativa autorizzazione.

ART. 24 – ALIMENTI E BEVANDE e MERCHANDISING

E' prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in applicazione della vigente normativa in materia, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo.

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del disposto degli artt. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e ss.mm.ii., e della L.R. 02.02.2010, n. 6 e ss.mm.ii., potrà essere esercitata da persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, che sarà indicata dall'impresa aggiudicataria.

Tutte le condizioni previste per la concessione (durata, responsabilità, ecc.) valgono anche per la gestione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

E' facoltà inoltre del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

ART. 25- ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso, di cartelli, standardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici.

L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti.

Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni.

In caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

Il concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune stesso o relativo ad altre attività istituzionali.

SEZIONE VI – DIRITTI E DOVERI DEL COMUNE

ART. 26 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) Le opere di manutenzione straordinaria, ad esclusione delle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara, comprese le riparazioni e sostituzioni di parti dell'impianto che si dovessero rendere necessarie nonostante la corretta conduzione dell'impianto;
- b) La manutenzione delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio degli impianti.

ART. 27 – CONTROLLI

Il Comune si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento e nelle forme ritenute opportune, la regolare applicazione delle norme contenute nel presente capitolato, ivi comprese le tariffe.

Il Comune, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione dell'impianto ed il puntuale svolgimento del servizio pubblico connesso, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune, e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato e di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ART. 28 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente, entro il 30 di novembre, al Comune una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici.

La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto.

Dovranno anche essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno una relazione economico-finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione. Il Concessionario si obbliga a fornire un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e di un prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

Unitamente a tale relazione, il Concessionario deve consegnare il piano tariffario per l'anno successivo, motivando adeguatamente le eventuali modifiche che intende apportare. Il nuovo piano tariffario dovrà essere approvato formalmente dal Comune prima della sua applicazione.

ART. 29 - COMMISSIONE DI CONTROLLO, RELAZIONE ANNUALE E PIANO TARIFFARIO

Il Comune avrà le seguenti competenze:

- Controllo sul rispetto da parte del Concessionario del contratto di concessione;
- Esame del programma e delle modalità di utilizzo della struttura;
- Verifica e avvallo di eventuali variazioni del piano tariffario.

Il Comune potrà acquisire dal Concessionario bilanci previsionali e consuntivi, i programmi delle attività e richiedere chiarimenti scritti o incontri in relazione a quanto risconterà nella relazione o nel piano tariffario di cui al precedente articolo 28.

SEZIONE VII – GARANZIE

ART. 30 - CAUZIONE

L'aggiudicatario, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con presente contratto, s'impegna a rilasciare, all'atto della stipula dello stesso, una cauzione definitiva mediante fidejussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- Dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto ivi compreso quello di realizzare a perfetta regola d'arte gli interventi minimi obbligatori di manutenzione ordinaria;
- Dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione e conduzione dell'impianto;
- Del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a versare durante o in dipendenza della gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della gestione da parte del Concessionario ivi compreso il risarcimento del danno derivante al Comune a seguito della necessità di provvedere a nuova assegnazione della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario;
- Per rimborsi di spese ed eventuali danni non diversamente assicurati o per il recupero del canone concessorio.

La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata della Concessione. Essa si intenderà automaticamente prorogata qualora alla data di scadenza della concessione fossero aperte contestazioni o pendenti controversie fra il Comune e il Concessionario. La cauzione resterà efficace fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo potrà avvenire solo con apposito atto liberatorio del Comune.

La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c nonché la sua l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione ogni qual volta il Comune abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Resta salva per l'Amministrazione il ricorso a ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 31 – POLIZZA ASSICURATIVA

La responsabilità dei danni derivanti alle persone da eventi che dovessero verificarsi durante il funzionamento dell'impianto, cioè dal momento in cui i frequentatori accedono ai locali, sino a quando ne escono, sarà a carico del concessionario che a tal fine dovrà dimostrare di aver posto in essere idonee polizze assicurative, come meglio specificato in seguito. Inoltre, il concessionario sarà responsabile di eventuali danni alle strutture e alle attrezzature durante le ore di utilizzo.

Il Concessionario, pertanto, risponde direttamente, liberando il Comune di ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare al complesso natatorio o a cose e persone dalla gestione e conduzione dell'impianto, dai lavori di manutenzione ordinaria a proprio carico nonché dai lavori di miglioria eventualmente offerti in gara, dall'utilizzo degli immobili e dalla concessione in genere per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta il Concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà del Comune che di terzi), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.

La sorveglianza o controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione – contratto.

Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti di dipendenti, delle imprese che eseguono lavori e di terzi che nel corso della gestione possono essere incaricati dal concessionario a svolgere servizi, pulizia, vigilanza.

Il Concessionario, per tutto il periodo di gestione degli impianti, è tenuto a contrarre con compagnie assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative necessarie a garantire quanto sopra specificato.

In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre a proprie spese:

a) A garanzia dei terzi:

il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), anche per colpa grave, nella quale esplicitamente sia indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti e presentarla alla stazione appaltante con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale.

Il concessionario, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 1.000.000,00 per danni a persone e €. 1.000.000,00 per danni a cose.

Detta polizza, da prodursi in sede di stipula della convenzione di concessione, deve garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese): di tutti i danni dei quali il Concessionario è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per legge, e dei danni involontariamente arrecati; di tutti i danni per lesioni personali o danneggiamenti a cose o animali; di tutti i danni collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei servizi prestati; di tutti i danni attribuibili a responsabilità del Concessionario nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Le polizze stipulate e le quietanze dei pagamenti effettuati devono essere regolarmente e costantemente prodotte al Comune. La mancata consegna della documentazione relativa alle polizze assicurative contratte ha come conseguenze l'impossibilità di stipulare la convenzione.

Le assicurazioni devono coprire qualsiasi pretesa di terzi in qualunque modo connessa o relativa alla gestione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso che rimangono a carico del Concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione.

SEZIONE VIII – NORME FINALI

ART. 32 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla naturale scadenza del contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione, l'impianto natatorio, comprese le eventuali addizioni e migliorie, dovranno essere consegnati al Comune in perfetto stato di manutenzione e conservazione, unitamente alla documentazione tecnica

aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo, se non diversamente concordato, a carico del Comune.

Nel caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

All'atto della riconsegna al Comune dell'impianto natatorio e dei beni mobili oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile del Comune processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il concessionario, oltre il pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

ART. 33 – RISARCIMENTO DANNI

Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune al concessionario qualora l'impianto si renda inagibile per causa di forza maggiore.

ART. 34 – PENALITA'

Qualora durante la gestione degli impianti si verificassero inadempienze, che non comportano revoca, disdetta o recessione del contratto, il concessionario è passibile di una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 salva la rifusione di maggiori eventuali danni recuperabili anche con il deposito cauzionale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

SEZIONE IX – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

ART. 35 – RISOLUZIONE

In caso di revoca d'uffici, risoluzione per inadempimento e subentro, si applica l'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C. C., a rischio e danno dell'appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- b) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- c) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
- e) ritardo nel pagamento del canone di oltre 90 per più di una volta nel corso della concessione (art. 3);
- f) mancata reintegrazione della cauzione nel termine fissato (art. 30);
- g) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- h) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- i) violazione al divieto di sub- concessione o di cessione del contratto (art. 7);
- j) Violazione di norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di personale.
- k) Inosservanza ripetuta delle norme igienico-sanitarie relative alla balneabilità dell'acqua e comportanti la chiusura della piscina;
- l) Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato che sia di tale gravità da comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, la risoluzione ipso iure della concessione;

- m) In caso di gravi danni prodotti agli impianti o attrezzature del Comune di S. Maria della Versa;
- n) Nel caso in cui si verificano nel corso dell'esercizio irregolarità gravi, ripetute, debitamente contestate o sia compromessa la sicurezza degli utenti;
- o) Nel caso in cui il concessionario, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il regolare funzionamento degli impianti;
- p) Nel caso in cui il concessionario non paghi i consumi delle utenze entro i termini, nonostante il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere;
- q) Nel caso in cui il concessionario venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il presente anche in relazione alle attività sportive promozionali ed al personale da impiegarsi nel servizio, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere.

Prima di pronunciare la risoluzione, il Comune intimerà al Concessionario, mediante raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempimento ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di risoluzione che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il recupero del canone di gestione e delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva.

In caso di risoluzione non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

La risoluzione della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

ART. 36 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- per motivi di pubblico interesse,
- per mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico – sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario.

Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.

In tal caso sarà corrisposta al concessionario del servizio un indennizzo per il mancato introito previsto nel preventivo economico rapportato al periodo non usufruito, da concordarsi di comune accordo tra le parti.

ART. 37 - RECESSO

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concessionario dovrà versare al Comune, oltre all'importo totale del canone dovuto per l'anno in corso, a titolo di penale, ad una somma pari a 2 volte l'importo del canone annuo, rivalutato sino quel momento. L'incameramento della penale potrà avvenire anche mediante escussione della cauzione definitiva.

Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile nello stato in cui si trova.

SEZIONE X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la concessione, l'interpretazione, l'esecuzione del contratto o connesse alla gestione che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, questi si impegnano a tentare una conciliazione.

Ove il tentativo di conciliazione non avesse successo, per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel capitolato, si fa presente che il Foro competente è quello di Pavia. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 39 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, diritti di registrazione, diritti di segreteria, bolli, ecc. sono a carico del contraente, che dovrà presentarsi con i documenti necessari per la sottoscrizione del contratto nel termine fissato nella comunicazione d'aggiudicazione della concessione, a pena di decadenza dell'assegnazione dello stesso.

Ai fini della stipulazione del contratto, il valore della presente concessione è determinato, tenuto conto del fatturato medio dell'ultimo triennio riscosso dal gestore uscente, comprese eventuali migliorie offerte in sede di gara e del canone annuale offerto moltiplicato per gli anni di durata della concessione, I.V.A. esclusa.

ART. 40 – DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge il proprio domicilio in Santa Maria della Versa, presso la sede comunale.

ART. 41 - DECORRENZA

La presente convenzione è impegnativa per le parti al momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse parti regolare i propri impegni futuri.

Nelle more della stipula e perfezionamento del contratto, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata per ragioni d'urgenza del servizio onde assicurare l'esecuzione dei lavori necessari per garantire l'apertura dell'impianto a decorrere dalla stagione estiva 2018; in tal caso il concessionario è obbligato a dare esecuzione anticipata al contratto.

ART. 42 – TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 entrambe le parti, si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto non espresso in questo capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 43 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonchè di

essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 44 – DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

ALLEGATI:

Allegato A – Planimetrie dell'impianto.

Allegato B – Schema tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27.05.2016

ALLEGATO B

SCHEMA TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 27.05.2016

INGRESSI FESTIVI

Mattutino
ADULTI € 3,50
RIDOTTI € 2,50

Pomeridiano
ADULTI € 5,50
RIDOTTI € 3,50

Giornaliero
ADULTI € 6,50
RIDOTTI € 4,50

INGRESSI FERIALI

Mattutino
ADULTI € 3,00
RIDOTTI € 2,50

Pomeridiano
ADULTI € 5,50
RIDOTTI € 3,00

Giornaliero
ADULTI € 6,50
RIDOTTI € 4,50